

fondo mondiale per la lotta alla desertificazione ed alla povertà, che è stato anzitutto rivolto ai Paesi OPEC;

nel bilancio dello Stato è previsto un contributo annuale obbligatorio a favore dell'UNCCD; ad esso si aggiungono i consistenti contributi volontari che pongono l'Italia — dopo la Germania che ospita il Segretariato UNCCD — come secondo maggiore contribuente;

il Consiglio Ministeriale del Fondo OPEC per lo sviluppo Internazionale, nella sua riunione del 16 giugno 2004, ha risposto positivamente a tale appello;

il Consiglio dei Governatori del Fondo OPEC, nella sua riunione di Vienna del 21 settembre 2004, ha unanimemente approvato una risoluzione che prevede la concessione di due contributi, il primo pari agli interessi generati da una capitalizzazione iniziale di 100 milioni USD durante un periodo di 25 anni, il secondo straordinario e immediato di 10 milioni USD, la richiesta al Governo italiano di ospitare la Fondazione, un calendario che prevede la concreta concessione di contributi nel giugno 2005;

sono in corso contatti diplomatici per individuare a Roma la sede permanente della Fondazione;

Roma è sede delle più importanti agenzie di sviluppo del sistema ONU (FAO, IFAD, PAM), oltreché del Meccanismo Mondiale (GM) delle UNCCD;

non sono richiesti contributi finanziari da parte del Governo italiano per la costituzione e la gestione della Fondazione,

impegna il Governo:

1) a partecipare e sostenere attivamente tutte le iniziative e i negoziati internazionali volti ad accelerare la costituzione della Fondazione Sviluppo Sostenibile e del Fondo Mondiale per la lotta alla desertificazione ed alla povertà;

2) a favorire l'individuazione in Italia della sede permanente della fondazione;

3) ad individuare come finalità prioritaria della Fondazione Sviluppo Sostenibile la valutazione, il cofinanziamento e l'attuazione di interventi di cooperazione internazionale in materia di lotta al degrado ambientale e riduzione della povertà, mediante interventi strutturali che permettano di sviluppare sinergie con le organizzazioni operanti nel settore;

4) ad individuare come attività prioritaria della Fondazione Sviluppo Sostenibile le iniziative volte a consentire l'accesso e la gestione sostenibile delle risorse materiali, in particolare quelle idriche, da parte delle comunità locali dei paesi in via di sviluppo colpiti da desertificazioni e siccità;

5) considerare un eventuale incremento del contributo annuale a favore delle UNCCD;

6) a contribuire alla preparazione della prossima settima conferenza delle parti della UNCCD (autunno 2005), anche con l'obiettivo di presentare in quell'occasione l'avvio delle attività della Fondazione.

(7-00498) « Calzolaio, Michellini ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la recente pubblicazione del volume *Il libro nero della Cina*, pubblicato da

Guerini ed Associati, aggiorna le conoscenze sulle terrificanti condizioni in cui sono costretti a vivere un miliardo e trecento milioni di cinesi;

campi di lavoro, tortura, pena di morte, carcere per dissidenti, se per un verso rappresentano il codice genetico del comunismo, per altro verso hanno raggiunto, in Cina, vertici irraggiungibili per cinismo e disumanità;

è bene ricordare che la Cina ha voluto distinguersi per il preziosismo ineguagliabile rappresentato dall'addebito, alla famiglia dei giustiziati con il colpo alla nuca, del costo della pallottola;

la Cina, dalla miopia di tutti i governi occidentali, è invece considerata una « grande opportunità economica », sicché si preferisce fingere di non sapere come vivono un miliardo e trecento milioni di cinesi (e soprattutto come soffrono) pur di continuare a fare lucrosi affari;

mentre la comunità internazionale non ha mai esitato ad isolare paesi come il Sudafrica o il Cile per la violazione dei diritti umani e per il mancato rispetto delle più elementari regole democratiche, si consente, in un assordante e vergognoso silenzio della comunità internazionale, che in Cina vengano messi a morte ogni anno più esseri umani che in tutto il resto del mondo, senza considerare la carcerazione o il ricovero in manicomio dei dissidenti;

è indecente che la prospettiva di « fare affari » induca l'Occidente a fingere di non sapere che la Cina è rimasta, a giudizio dell'interrogante, comunista nella sua accezione peggiore —:

se il Governo italiano intenda adottare presso il governo cinese, le opportune iniziative in merito alla sistematica violazione di tutti i diritti umani in Cina e dell'inesistenza delle più elementari regole democratiche, evitando di privilegiare le occasioni di affari per la cui conclusione la Cina esige un silenzio che all'interrogante appare, complice e vergognoso. (3-03893)

Interrogazioni a risposta scritta:

BOCCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per conoscere — premesso che:

la Barilla rappresenta per il territorio materano un presidio fondamentale sia per il contributo che offre alla consistenza del settore cerealicolo, che costituisce una delle fondamentali risorse del territorio, sia per il contributo che offre all'occupazione, poiché costituisce una delle poche residue intraprese industriali sopravvissute alla crisi del ciclo della chimica e della meccanica che ha investito l'intero comprensorio;

l'intervento della Barilla sul territorio materano fu, in maniera lungimirante, sostenuto dalle classi Dirigenti e dalle Istituzioni, con la finalità di razionalizzare, ammodernare e ricomporre un assetto dell'industria alimentare, frazionato e insufficientemente organizzato per competere sui mercati;

l'Azienda il 29 di ottobre ha reso pubblico il proposito di riorganizzare la filiera produttiva della pasta di semola anche mediante cospicui investimenti finalizzati ad accrescere le capacità competitive delle aziende Barilla: proposito che si traduce in un fatale ridimensionamento degli investimenti Barilla nel Mezzogiorno e specificamente nella ipotizzata chiusura dell'unico stabilimento lucano della Barilla che concorre, con la sua produzione e con i suoi occupati a garantire l'efficienza di un presidio fondamentale e di un caposaldo produttivo del tutto organico alla vocazione del territorio nel quale opera —:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per tutelare, nel segno di un'equa ripartizione del concorso all'ammodernamento del « sistema Barilla », un territorio già colpito dall'intrecciarsi di numerosi e concorrenti segni di sofferenza;

se non si ritenga di attivare con immediatezza un Tavolo Nazionale finalizzato ad una ponderata valutazione dei progetti che la Barilla candida e delle loro ricadute sui territori del Mezzogiorno d'Italia. (4-11504)

DI GIOIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

per i Direttori di divisione e gli Ispettori generali dei « Ruoli ad esaurimento » del Ministero delle finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze) fu prevista la possibilità di svolgere incarichi dirigenziali, *ex* articolo 17 della legge 146, del 24 aprile 1980 (legge speciale);

per necessità ed in attesa dell'espletamento del mega-concorso a 999 posti di Dirigente, con una seconda legge speciale per il preesistente Ministero delle finanze, fu data la possibilità di reggere gli uffici di livello dirigenziale non generale anche ai funzionari di 8^a e 9^a qualifica funzionale (articolo 12, terzo comma del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140);

con decreto attuativo del Ministro delle finanze del 2 febbraio 1998, n. 2592, veniva stabilito per il personale del ruolo ad esaurimento, dell'8^a e 9^a qualifica funzionale, in qualità di reggenti degli uffici dirigenziali, la corresponsione della retribuzione di posizione a decorrere dal 1^o luglio 1997 con esclusione di ogni trattamento accessorio e di compensi per lavoro straordinario;

tale retribuzione fu assegnata con decreto ministeriale individuale per importanza dell'Ufficio e nel pieno rispetto dell'articolo 38 del C.C.N.L. approvato il 9 gennaio 1997 per l'area dirigenziale, quadriennio 1994-1997;

per la nuova struttura retributiva, i vari Ministeri interessati chiedevano pareri per il proprio personale dirigenziale, per il periodo 1994-1997, il trattamento pensio-

nistico delle due nuove voci ossia la retribuzione di posizione e di risultato;

limitatamente alla retribuzione di posizione si pronunciò l'IGOP (Ministero del tesoro) con nota dell'8 gennaio 1998, n. 188231, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, dottor Monorchio, ove la stessa dopo aver citato l'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 503/92, il decreto del Presidente della Repubblica 1092/73 e l'articolo 2, comma 9 e 10 della legge 335/95, concludeva che la retribuzione di posizione dei dirigenti poteva essere considerata sia in quota *a*) che in quota *b*);

successivamente, e specificamente il preesistente Ministero delle finanze, che aveva incaricato per le reggenze delle sedi dirigenziali vacanti, funzionari del ruolo ad esaurimento, 8^a e 9^a qualifica funzionale, tutti destinatari delle predette leggi speciali e con decreto ministeriale 2592/98 collegato al CCNL dei dirigenti del 9 gennaio 1997, chiedeva per questi il trattamento pensionistico della retribuzione di posizione prevista dal CCNL 94/97 del personale con qualifica dirigenziale;

con nota del 19 settembre 1999, n. 166513, a firma sempre dell'allora Ragioniere Generale dello Stato, dottor Monorchio, senza citare alcuna norma di legge, si affermava: « In proposito si osserva che, nonostante la corresponsione dell'emolumento in parola sia connessa all'esercizio di funzioni che richiedono medesimo impegno e identiche responsabilità, le posizioni del personale in esame non sono assimilabili, dal momento che la funzione conferita in reggenza si sostanzia in una mera situazione di fatto »;

la stessa nota concludeva che la retribuzione di posizione corrisposta al personale reggente « non possa rientrare nel calcolo della quota di pensione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 503/92 »;

a parere dell'interrogante è evidente la disuguaglianza ai fini pensionistici tra le due note dell'IGOP, entrambe a firma del

Ragioniere Generale dello Stato, a parità di doveri esse corrispondono a disuguali diritti e precisamente la nota n. 188231/98 (per i dirigenti) pur citando leggi non esclusive né specifiche per detto personale riconosceva che la retribuzione dei dirigenti poteva essere considerata sia in quota *a*) che in quota *b*), mentre la nota n. 166513/99 senza citare alcuna norma rappresenta soltanto una palese ingiustizia, per i reggenti di uffici dirigenziali;

aver considerato la retribuzione di posizione nella pensione dei reggenti soltanto in quota *b*) ossia per i pochi anni di anzianità utile a pensione dal 1° gennaio 1993 sino alla cessazione del rapporto di lavoro e non per l'intera anzianità di servizio, rappresenta, ad opinione dell'interrogante, soltanto un comportamento del tutto arbitrario e contro legge;

è sempre valido il principio che la legge è uguale per tutti e quindi la voce stipendiale in questione (retribuzione di posizione) va considerata come per i dirigenti anche per i reggenti per l'intero periodo utile a pensione, nel pieno rispetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 503/92;

detto articolo (chiarito anche dalla Corte dei conti con deliberazione n. 2/2004 del 24 marzo 2004) pone norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, ed ha introdotto il nuovo sistema di calcolo alla pensione di importo a far tempo dal 1° gennaio 1993 che deve essere determinata dalla somma:

della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità acquisite al 1° gennaio 1993 — cosiddetta quota *a*) — da calcolare secondo normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (articolo 13, comma 1, lettera *a*);

della quota di pensione — cosiddetta quota *b*) — corrispondente all'importo del trattamento relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 (articolo 13, comma 1, lettera *b*) da calcolare secondo disposizioni introdotte dal decreto legislativo stesso;

in linea, pertanto, con le indicate disposizioni la cosiddetta quota *a*) di pensione rimane disciplinata dall'articolo 43 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092;

quest'ultimo articolo (base pensionabile) riporta: « Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili la base pensionabile, costituita dall'ultimo o dall'ultima paga o retribuzione ... »;

tale retribuzione di posizione anche per i reggenti ha il carattere, fisso, continuativo e generalizzato e sulla quale sono state operate le prescritte ritenute previdenziali nell'uguale misura dei dirigenti ed è quiescibile sia in quota *a*) che in quota *b*) anche se riferita al CCNL biennio economico 96/97 dei dirigenti (nota IGOP 188231/98);

all'atto della cessazione del rapporto di lavoro avvenuto pure nel secondo semestre 1997, la retribuzione di posizione rappresenta un diritto acquisito che fa parte integrante dell'intera struttura retributiva e quindi è un'entità inscindibile ed omogenea a quella dei dirigenti;

la disciplina sugli aspetti retributivi non distingue tra supplenza conferita ai dirigenti e ai non dirigenti, in entrambi i casi viene chiamata la disciplina contrattuale dei dirigenti;

il rapporto di servizio è stato compiutamente regolato dalla citata norma legislativa, integrata dalle statuizioni disposte con il previsto decreto ministeriale;

dette fonti, anche se per ragioni eccezionali hanno consentito il conferimento per reggenza di funzioni dirigenziali anche a non dirigenti garantendo parità di trattamento economico mediante l'applicazione del regime giuridico-retributivo spettante ai dirigenti;

da rapporto di reggenza, può essere attribuita a siffatta situazione organizzativa ai fini della definizione della natura giuridica della retribuzione che resta unitaria in ogni caso;

tutto il personale della pubblica amministrazione appartenente al ruolo ad esaurimento ha diritto anche al riconoscimento della retribuzione di posizione pur nella misura minima prevista dai relativi CC CC NN LL dei dirigenti (approvati il 9 gennaio 1997 ed il 5 aprile 2001), ex articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 748/72 che riporta: « con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente articolo 60 sono liquidate sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a (1°) dirigente ai sensi dell'articolo 62 »;

a seguito rivendicazioni varie di tutto il personale interessato, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ha emanato la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000 che prevede nel computo della pensione dei funzionari del ruolo ad esaurimento, lo stesso trattamento economico del dirigente, con la esclusione della retribuzione di posizione e di risultato in quanto connesse alle funzioni dirigenziali;

all'atto della prescritta registrazione alla Corte dei conti avvenuta il 16 settembre 2001 (reg. 12 - f 73) precedentemente la funzione pubblica con nota del 21 maggio 2001, prot. n. 2407/10/BC proponeva al Dipartimento della Ragioneria Generale IGOP, la modifica della suddetta circolare n. 12/2000 per l'inclusione della retribuzione minima contrattualmente prevista;

a seguito di altre note dello stesso tenore della funzione pubblica, il Dipartimento R.G.S. IGOP con nota del 1° marzo 2002, prot. n. 23330 ha riferito: è « invero con la previsione operata di recente dal CCNL 5 aprile 2001 – di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione si può sostenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali sembra

assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e pertanto, possa ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato » e che « in tali sensi, ove si concordi, andrebbe pertanto motivato la modifica del precedente indirizzo, precisando la sua operatività anche relativamente alla previgente disciplina contrattuale con riferimento, evidentemente, al valore minimo della retribuzione di posizione – F.to il Ragioniere Generale dello Stato - Monorchio;

detta nota, stranamente, non ha trovato attuazione per un' errata interpretazione data con la nota del 20 giugno 2002, n. 4899/gab a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze al corrispondente Capo di Gabinetto della funzione pubblica;

l'esclusione era argomentata in base all'articolo 24 del CCNL del 5 aprile 2002 che concerne i dirigenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della perdita o al termine dell'incarico non più rinnovato (ruolo unico);

tale norma contrattuale non può essere invocata a sostegno della mancata concessione della retribuzione di posizione – parte fissa – nella determinazione del trattamento pensionistico per il personale R.E.;

dell'avviso di ricomprendere nel trattamento economico fondamentale la retribuzione di posizione – parte fissa – e anche la Presidenza del Consiglio dei ministri che nella memoria del 23 febbraio 2004 (riportata nella delibera n. 2/2004/P della Corte dei conti nell'adunanza del 26 febbraio 2004) scrive che la parte fissa della retribuzione di posizione è « di importo uguale per tutti impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in casi di assenza temporanea di funzioni », attraendo così nel trattamento economico fondamentale;

nell'adunanza di cui sopra è stato sentito non solo il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche della Ragioneria Generale dello Stato che si è pronunciata in maniera

conforme alle conclusioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la giurisprudenza ha riconosciuto la retribuzione di posizione come parte del trattamento economico fondamentale (Corte dei conti – sezione giurisdizionale – regione Lazio n. 2294/2003) (per n. 34 funzionari R.E. di n. 5 Ministeri diversi); Corte dei conti sezione giurisdizionale regione Lombardia n. 1550/2003; Corte dei conti – sezione giurisdizionale – regione Abruzzo n. 271/2004 e Corte dei conti – sezione giurisdizionale – regione Sardegna n. 417/2004;

l'Avvocatura Generale dello Stato interpellata dal Ministero della pubblica istruzione sulla sentenza della Corte dei conti – regione Abruzzo n. 271/2004 del 17 marzo 2004 è depositata il 16 marzo 2004 – non ha ravvisato motivi di censura per cui la sentenza è stata accolta;

il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – con nota dell'Ufficio IV del 3 ottobre 2002, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, Grilli, diretta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento funzione pubblica – e per conoscenza al Ministero dell'interno, in riferimento alla nota 1/1047/1 del 15 maggio 2002 del Ministero dell'interno, alla quale detto Ministero chiedeva se poteva essere estesa ai propri funzionari dell'ex carriera direttiva di ragioneria la retribuzione di posizione – parte fissa – (lire 17.000.000), in considerazione del contrasto tra trattamento economico accessorio del comparto ministeri ed il riconosciuto trattamento economico fondamentale del dirigente di II fascia;

la stessa nota considera anche « tale componente della retribuzione costituisce parte integrante del trattamento economico fondamentale, chiede che anch'essa sia riconosciuta al personale in questione, ormai limitato a poche decine di unità e prossimo al pensionamento ... »;

al riguardo, l'interrogante ritiene che la tesi sostenuta dal Ministero dell'interno non sia del tutto priva di fondamento, pur

tenendo conto dello *status*, del tutto peculiare della categoria interessata in quanto sfornita di apposita disciplina contrattuale;

il dipartimento della funzione pubblica, con nota del 29 ottobre 2002, prot. n. 2936/10/BC, in risposta alla suddetta nota del dipartimento Generale dello Stato – IGOP – Ufficio IV riferisce: « concorda con quanto rappresentato da codesto Dicastero circa la possibilità di considerare la retribuzione di posizione ... »;

la stessa nota riporta ancora: « in tal modo verrebbe eliminato un illogico trattamento nei confronti del suddetto personale (poche unità non disciplinate contrattualmente al quale ora viene riconosciuto ...) » -:

quali iniziative, anche normative, si intendano adottare al fine di risolvere l'annosa questione in ordine alla portata dell'articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 748/41972 e all'inclusione della retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione per il personale del R.E., con la distinzione della retribuzione di posizione nell'effettivo importo riconosciuto con decreti ministeriali individuali ai reggenti di uffici finanziari di livello dirigenziale, con decorrenza dal 1° luglio 1997 (una decina di unità) e per tutto il restante personale (un centinaio di unità) negli importi previsti dai vari CC CC NN LL dei dirigenti, tanto in quota A) quanto in quota B), per tutti, in rispetto al combinato disposto degli articoli 13 del decreto legislativo 503/92 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/73;

se non si ritenga che, sinora, l'operato della pubblica amministrazione contrasti, in maniera evidente, anche con i principi costituzionali (articoli 3, 35, 36 e 97). (4-11512)

MIGLIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 29 ottobre 2004 gravi eventi calamitosi hanno colpito la

provincia di Grosseto ed in particolare, oltre il capoluogo, i Comuni di Roccastrada e Castiglion della Pescaia;

molteplici abitazioni, aziende ed aree coltivate sono state invase dalle acque con danni di notevoli proporzioni —:

quali iniziative urgenti di sostegno alle aree colpite si intendano assumere.

(4-11513)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta in Commissione:

SERENI, CALZOLAIO e SPINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano di lingua italiana di Caracas *La Voce d'Italia* e successivamente sulle agenzie di informazione per l'emigrazione, in un'intervista all'Ambasciatore italiano Gerardo Carante, è comparsa la notizia che nello scorso esercizio sarebbero stati restituiti all'amministrazione centrale, perché inutilizzati, circa centomila euro destinati all'assistenza diretta di cittadini italiani che in Venezuela versano in condizioni di disagio sociale;

le vicende che negli ultimi anni si susseguono in Venezuela hanno determinato una veloce e radicale regressione di molte famiglie di origine italiana, che per questo sono prima ricadute in una condizione di stagnazione sociale e poi riasorbite in una spirale di impoverimento, talvolta serio ed acuto;

il sistema locale di protezione sanitaria ed assistenziale, essenziale per gli anziani, è poco efficiente ed il ricorso alle assicurazioni private è oneroso, al punto che non tutti sono in grado di poterlo sostenere, con la conseguenza che è obiettivamente crescente la domanda di sostegno pubblico soprattutto per le gene-

razioni più mature, tra le quali è prevalente la presenza di coloro che sono nati in Italia;

la crisi economica e di stabilità finanziaria che il Venezuela attraversa da anni ha ridotto drasticamente gli spazi di agibilità delle imprese locali, in particolare della piccola e media impresa, dove è stata sempre molto attiva la presenza degli italiani, riducendone condizioni di sopravvivenza e prospettive di sviluppo;

fino ad oggi non ha trovato riscontro la richiesta di estendere al Venezuela, facendo ricorso a risorse aggiuntive, il progetto di cooperazione e sostegno delle piccole e medie imprese gestite da italiani già operante per l'Argentina e per l'Uruguay, con la conseguenza di assistere passivamente ad un'irrecuperabile mortalità di soggetti economici che vengono progressivamente eliminati dal già fragile tessuto produttivo, con ripercussioni sociali prevedibili —:

come sia potuto accadere che la già esigua somma di 100.000 euro destinata all'assistenza sia rimasta inutilizzata, a fronte di necessità così vive e diffuse;

se per il prossimo esercizio finanziario non si ritenga opportuno non solo reintegrare ma aumentare la somma da destinare all'assistenza diretta ed indiretta per il Venezuela;

se non si pensi di estendere nel più breve tempo possibile le provvidenze, per la piccola e media impresa anche all'area venezuelana, recuperando in tempi adeguati le risorse da destinare a tale scopo.
(5-03654)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta scritta:

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

si è concluso il cammino parlamentare della « Convenzione delle Alpi » che,